

05903-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 91/2021

ROSA PEZZULLO

UP - 14/01/2021

MARIA TERESA BELMONTE

R.G.N. 38147/2019

ELISABETTA MARIA MOROSINI

- Relatore -

**Motivazione
Semplificata**

GIOVANNI FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nata a

(omissis)

avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata (omissis) avverso la sentenza di condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

La declaratoria di inammissibilità riposa sulla ritenuta aspecificità dell'unico motivo di gravame con il quale l'imputata invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. facendo generico riferimento - oltre alla esiguità del danno e alla confessione - alla "non abitualità della condotta",

senza confrontarsi con i concreti elementi ostativi risultanti dagli atti: la commissione di due precedenti furti aggravati acclarati da una sentenza di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e da una condanna con cui si riconosceva anche la recidiva.

2. Ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello non avrebbe adeguatamente apprezzato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. attraverso la disamina dei criteri delle modalità della condotta e della esiguità del danno (l'imputata si sarebbe rivelata una "*ladra assai ingenua*" e il furto avrebbe riguardato beni di valore assai lieve - 24 pezzi di formaggio - immediatamente restituiti al responsabile dell'esercizio commerciale e pronti per essere nuovamente messi in vendita).

Circa la non abitudine del comportamento, si ricorda che tale requisito non coincide necessariamente con l'unicità del comportamento, sicché non potrebbe considerarsi ostativa la presenza di uno o più reati anche se della stessa indole laddove non possano ritenersi indicativi di una abitudine del comportamento rispetto allo specifico fatto per cui si procede. Né possono essere valorizzati precedenti penali risalenti nel tempo.

Tale valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello che si sarebbe limitata a rilevare la presenza di due precedenti penali, uno dei quali relativo a una pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, è stata disposta la discussione orale, su richiesta del difensore dell'imputata, che, però, non si è presentato.

4. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con la ragione del decidere posta a base del provvedimento impugnato.

La sentenza impugnata dichiara l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi degli artt. 581, lett. d) e 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Tale punto della decisione non viene attaccato dal ricorso per cassazione che incorre, a sua volta, in analogo vizio di genericità, poiché i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le

ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/01/2021

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Carlo Zaza

